


Allegato "H" al n.ro 236.784 di rep. ed al n.ro 15.616 di racc.



STATUTO



GAL TERRE DI ARGIL



Il presente Statuto è predisposto secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, ed in particolare da quanto espressamente previsto dalla Deliberazione Regionale del Lazio n° 770 del 2)/12/2015 avente per oggetto "Reg (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio ~~2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER".~~ Approvazione del "Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e disposizioni di attuazione".

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolamentato dal presente Statuto si applicano le disposizioni legislative di cui al T.U.EE.LL. (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) e quanto altro previsto dal C.C.

Art. 1 (Costituzione - denominazione - sede - scopi - durata)

E' costituito tra Enti pubblici e privati, ai sensi dell'Art. 14-35 del Codice Civile, l'Associazione per lo Sviluppo Rurale denominata Gruppo di Azione Locale "Terre di Argil", associazione senza scopo di lucro in forma abbreviata "G.A.L "Terre di Argil", con sede in Ceprano (FR), Corso della Repubblica n. 2, presso la sede del Comune di Ceprano.

L'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può istituire (e, altresì, modificare o sopprimere) sedi secondarie, nonché filiali, agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale che all'estero

L'associazione è costituita quale Gruppo di Azione Locale (GAL), così come previsto dalla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 con lo scopo prioritario di dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale (PSL) approvato dalla Regione Lazio.

L'associazione riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale nonché delle misure, sottomisure ed interventi in esso inseriti.

L'associazione non ha fini di lucro, esaurisce le proprie finalità in ambito regionale e durerà almeno fino alla completa attuazione del Piano di Sviluppo Locale.

L'associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, opera esclusivamente nell'ambito dei Comuni soci il cui territorio è incluso integralmente nell'area di intervento del Piano stesso.

L'associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, opera in conformità a quanto previsto da:


- Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020;
- normativa Comunitaria, Nazionale e regionale richiamata nel Programma suddetto;
- disposizioni regionali di attuazione del Programma suddetto emanate prima e dopo l'approvazione dei PSL;
- disposizioni di attuazione emanate dall'OP AGEA prima e dopo l'approvazione dei PSL;
- normativa specifica per ogni settore di intervento del PSL.

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 Dicembre 2022. Potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di legge con deliberazione dell'assemblea

Art. 2 (strategie)

In particolare il GAL "Terre di Argil" coerentemente con le problematiche del territorio dei comuni aderenti e con il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 nel suo complesso, nell'ambito della priorità 6 *"Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali"* la Misura 19 contribuisce interamente al raggiungimento degli obiettivi della Focus area 6B *"Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali"*, si adopererà per

- favorire la realizzazione di azioni innovative di sistema nella erogazione di servizi essenziali alle popolazioni rurali;
- organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali, nonché alla valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali e valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio



A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'Q' or a similar symbol, located to the right of the official seal.

- sostenere strategie di sviluppo locale indirizzate alle filiere locali (agricole, energetiche, turistiche) integrando operatori appartenenti a settori tradizionalmente distinti;
- sostenere strategie per l'inclusione sociale favorendo la partecipazione degli attori locali nello sviluppo di servizi innovativi di prossimità anche attraverso la diversificazione delle economie locali;
- sostenere strategie locali volte alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale delle aree rurali, nonché alla cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
- sostenere strategie locali volte alla valorizzazione del turismo sostenibile;
- sostenere strategie di sviluppo locale indirizzate allo sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);

Articolo 3 (compiti)

Il GAL è responsabile:

- dell'organizzazione di una struttura amministrativa, adeguata alle risorse da gestire, in grado di assicurare l'espletamento delle funzioni tecniche, amministrative e contabili basata su idonee professionalità;
- della buona e rapida esecuzione degli interventi;
- della regolare gestione dei contributi, sia per quanto riguarda le spese sostenute direttamente che per quanto riguarda quelle sostenute da soggetti terzi;
- della predisposizione di un apposito sistema contabile;
- della fornitura, dietro richiesta dei soggetti deputati ai controlli, degli atti formali o documenti giustificativi nonché degli estratti conti bancari e movimentazioni di cassa;
- dell'organizzazione del supporto tecnico-logistico per le verifiche ed i sopralluoghi svolti da soggetti deputati ai controlli;
- della conservazione presso la propria sede legale, ai fini del controllo tecnico amministrativo, per la durata degli impegni sottoscritti e comunque almeno per i cinque anni successivi all'ultimo pagamento, dei documenti giustificativi, in originale per le spese sostenute direttamente o copia conforme per spese sostenute da soggetti terzi;

L'art. art. 42, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1305/2013 il PSR Lazio 2014/2020 assegna ai Gruppi di Azione Locale (GAL) i seguenti ulteriori compiti nell'ambito di una delega da parte dell'OP AGEA:

- ricevere e valutare le domande di pagamento per le misure/sottomisure di cui non è beneficiario (19.2) effettuando i controlli amministrativi di cui all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014;
- predisporre gli elenchi di autorizzazione alla liquidazione Ente /GAL.

Articolo 4 (Organo dell'Associazione)

- il Presidente del G.A.L.
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- Revisore dei Conti

Articolo 5 (Soci)

Possono aderire all'Associazione soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di intervento del PSL.

Il numero dei Soci è illimitato.

I Soci si distinguono in due categorie: Soci Pubblici (Enti Locali) e Soci Privati (tutti gli altri)

Oltre ai soci fondatori possono essere ammessi ulteriori soci richiedenti. Il soggetto che desidera far parte dell'Associazione deve presentare la domanda al Consiglio di Amministrazione. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente o chi ha la legale rappresentanza e, nel caso, deve essere accompagnata dalla copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto nonché dalla deliberazione dell'organo sociale istituzionalmente competente a decidere. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di chiedere all'aspirante socio tutte le informazioni e la esibizione di documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei requisiti dichiarati. Sull'accoglimento della domanda decide, entro trenta giorni, l'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo ammesso deve versare, nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione la quota associativa e l'eventuale quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale. Con tale versamento la deliberazione di ammissione diventa operativa ed è annotata nel Libro dei Soci.

- della compatibilità degli interventi finanziati rispetto alle politiche comunitarie in materia di concorrenza, ambiente e sviluppo sostenibile, pari opportunità, appalti pubblici, PAC;
- del rispetto degli adempimenti connessi agli obblighi di monitoraggio e dell'attivazione dei relativi flussi informativi;
- dei danni arrecati a terzi ed all'ambiente in attuazione del PSL e nella realizzazione fisica dello stesso;
- della restituzione del contributo pubblico nel caso di realizzazione del PSL in maniera difforme dall'approvazione

L'art. 34, paragrafo 3, del Reg. (UE) 1303/2013 il PSR Lazio 2014/2020 assegna ai Gruppi di Azione Locale (GAL) i seguenti compiti:

- rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi e che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;
- garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale Leader nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- predisporre e pubblicare i bandi per la presentazione di progetti;
- ricevere e valutare le domande di sostegno per le misure/sottomisure di cui non è beneficiario (19.2) effettuando i controlli amministrativi di cui all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014;
- selezionare le operazioni, fissare l'importo del sostegno, approvare le graduatorie ed emettere i provvedimenti di concessione per le domande di sostegno ammissibili e finanziabili relative alle misure/sottomisure di cui non è beneficiario (19.2);
- verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale Leader e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia



adesione o di quota annuale e verrà applicato quanto previsto all'art .2609 C.C.. I soci recessi, esclusi o decaduti, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere a tutte le obbligazioni e oneri assunti nei confronti dell'Associazione o di terzi (nell'ambito dell'attività dell'Associazione) anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi allo stesso derivanti dal presente Statuto, non possono svolgere attività in concorrenza con le attività svolte dall'Associazione per i tre anni successivi all'atto di delibera assembleare.

Articolo 6 (Fondo Sociale e quota associativa)

Il patrimonio dell'Associazione è illimitato ed è composto dalle quote associative e dalle quote annuale versate dai soci e da tutti gli eventuali incrementi patrimoniali derivanti dalla gestione o da altre fonti.

La quota associativa è fissata in Euro 500.00 (cinquecento virgola zero zero)

I soci sono obbligati a versare regolarmente la quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea, per ciascun esercizio sociale, sulla base del fabbisogno finanziario ordinario di gestione dell'Associazione e che comunque non potrà essere superiore alla quota associativa.

Articolo 7 (Assemblea)

L'Assemblea è costituita dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro consiglieri delegati in rappresentanza dei Soci Pubblici e dai Legali Rappresentanti dei Soci Privati.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del G.A.L. tramite pec o raccomandata da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nelle more della nomina del Presidente del G.A.L. l'Assemblea sarà convocata dal componente l'assemblea più anziano di età.

L'avviso deve indicare l'ordine del giorno da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché la data dell'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto all'ordine del giorno, in prima convocazione quando sia presente almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti.

L'Assemblea, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal componente più anziano.

Il socio è impegnato ad assicurare le proprie prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali; ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

I soci sono obbligati inoltre a versare la quota associativa e l'eventuale quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, sulla base del fabbisogno finanziario ordinario di gestione dell'Associazione.

Non è ammesso il recesso dall'Associazione fino al raggiungimento degli scopi sociali e comunque non prima della piena attuazione del programma di sviluppo locale (PSL). Il recesso dovrà essere comunicato con lettera raccomandata A.R. e con effetto immediato. Il recesso, la esclusione o la decadenza prevista nei successivi articoli, viene accolto con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione e viene trascritto sul Libro dei Soci.

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere escluso l'associato:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non osservi le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione legalmente prese;
- c) che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione o, senza giustificati motivi, non contribuisca efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali e che pregiudichi in qualunque modo le attività dell'Associazione anche svolgendo attività in concorrenza con l'Associazione stessa.

In questi casi l'inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione può aver luogo soltanto dopo che sia trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Non possono essere soci e decadono dalla qualità di associati gli Enti e le Società per i quali si è aperta la procedura di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa oppure ne sia dichiarato il fallimento o che comunque abbiano interessi contrastanti con quelli dell'Associazione.

Agli Organismi che cessano di far parte dell'Associazione non saranno rimborsate le somme dai medesimi versate a titolo di quota associativa.



L'Assemblea ha luogo ogni anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e ogni qual volta il Presidente del G.A.L. o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un decimo degli associati.

E' di competenza dell'Assemblea:

- eleggere il Presidente del G.A.L.;
- eleggere il Vice Presidente del GAL
- eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- approvare l'ammissione, il recesso, la esclusione e la decadenza degli associati;
- dare le direttive generali di azione dell'Associazione;
- approvare il bilancio consuntivo, nonché il programma di attività pluriennale o annuale ed il preventivo economico - finanziario, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- approvare la contrazione di mutui e aperture di credito, l'emissioni di prestiti obbligazionari;
- approvare ogni atto che possa determinare oneri o impegni economici per il G.A.L.
- approvare ogni atto che non rientri nella ordinaria amministrazione;
- determinare l'ammontare della quota annuale annua a carico dei soci;
- determinare l'entità dei gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri per le loro attività collegiali; nel rispetto della normativa vigente ed in particolare da quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del D.L. 31/05/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30/07/2010 n° 122.

Ai componenti degli Organi del G.A.L.(Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Presidente) non sono previsti emolumenti e/o indennità; è previsto, altresì, il rimborso delle spese vive sostenute e documentate nello svolgimento delle proprie attività istituzionali;

- approvare eventuali regolamenti interni;
- approvare eventuali convenzioni o altre forme di partenariato o associazionismo;
- nominare il Revisore dei conti
- ratificare la nomina, proposta dal Consiglio di Amministrazione, dei componenti della struttura tecnica del GAL:



- il Responsabile Amministrativo e finanziario, in possesso di adeguato titolo di studio, con provata conoscenza ed esperienza delle procedure connesse alla gestione di fondi pubblici e della disciplina che regola la gestione delle risorse finanziarie comunitarie. L'attività di Responsabile Amministrativo è incompatibile con le funzioni di istruttoria e controllo dei progetti. L'incarico di Responsabile Amministrativo e finanziario è incompatibile con ogni incarico politico di natura elettiva.
- il Direttore Tecnico in possesso di adeguato titolo di studio, con provata conoscenza ed esperienza delle procedure connesse alla gestione di fondi pubblici e della disciplina che regola la gestione delle risorse finanziarie comunitarie. L'attività di Responsabile Amministrativo è incompatibile con le funzioni di istruttoria e controllo dei progetti.

- personale di supporto alla segreteria ed eventuali consulenti

Tutti i suddetti incarichi sono incompatibili con ogni incarico politico di natura elettiva.

- Determinazione degli emolumenti per i componenti della struttura tecnica del G.A.L. e del personale di supporto, nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.EE.LL.
- approvare modifiche e/o integrazioni al presente statuto;
- decidere l'eventuale scioglimento anticipato o la proroga della durata dell'Associazione, stabilendone le relative procedure;

Le deliberazioni delle assemblee sono vincolanti per tutti i soci.

Ciascun socio, in regola con il pagamento delle quote associative e le quote annuali, ha diritto ad un solo voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri aventi diritto al voto, eccezion fatta per le modifiche statutarie per cui è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3.

Le votazioni normalmente sono palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto da 2/3 dei Consiglieri, oppure quando si tratta di affari nei quali siano interessati componenti del Consiglio di Amministrazione, il Revisore dei Conti o qualcuno dei funzionari, oppure loro parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la parità comporta la reiezione delle proposte.

I componenti l'Assemblea devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado

Non è prevista la possibilità di delega.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 per i Consigli Comunali.

Articolo 8 (Il Presidente)

Nella prima riunione l'Assemblea elegge tra i propri membri, con votazione a scrutinio segreto con possibilità di una sola preferenza e con la maggioranza qualificata dei 2/3 il Presidente e successivamente, con analoga procedura, il Vicepresidente.

La rappresentanza legale e la firma sociale, libera di fronte a terzi ed in giudizio, sono devolute al Presidente del GAL ed in sua assenza al Vice Presidente.


Il Presidente, pertanto, adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dallo statuto o delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n° 5 membri di cui due di espressione pubblica e tre della parte privata.

I rappresentanti del Consiglio di Amministrazione di espressione pubblica, sono individuati, qualora non si addivenga ad una scelta condivisa, a sorteggio tra i Sindaci o consiglieri delegati dei Comuni soci del G.A.L.; non può essere eletto componente del Consiglio di Amministrazione un Sindaco o consigliere delegato che ha già ricoperto la carica, fino a quando tutti i Sindaci o consiglieri delegati non hanno ricoperto detta carica; ogni sindaco o consigliere delegato resterà in carica per un anno.

I rappresentanti del Consiglio di Amministrazione di espressione privata, saranno scelti con votazione a scrutinio segreto con possibilità di una sola preferenza, cui potranno partecipare solo i Soci privati. I rappresentanti del Consiglio di Amministrazione di espressione privata rimarranno in carica due anni, sono rieleggibili, ed al momento della nomina e per tutta la durata dell'incarico non potranno ricoprire incarichi politici di natura elettiva, pena decadenza immediata.



I Consiglieri che venissero a mancare nel corso dell'esercizio sociale verranno sostituiti con le analoghe procedure di cui sopra.

I Consiglieri sono dispensati dal presentare cauzione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei Componenti il Consigli di Amministrazione.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta a mezzo di pec o lettera raccomandata o fax non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma in modo che Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima.

Le deliberazioni sono, di norma, prese a maggioranza dei consiglieri aventi ~~diritto al voto~~; analogamente a quanto previsto per l'Assemblea.

Le votazioni normalmente sono palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto da 2/3 dei Consiglieri, oppure quando si tratta di affari nei quali siano interessati componenti del Consiglio di Amministrazione, il Revisore dei Conti o qualcuno dei funzionari, oppure loro parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la parità comporta la reiezione delle proposte.

I membri del Consiglio, che senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive possono dal Consiglio essere dichiarati decaduti dalla carica con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati in rappresentanza dei soci, decadono automaticamente in caso di recesso, scioglimento o esclusione del socio o nel caso di revoca della rappresentanza da parte del socio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità delle leggi e del presente statuto, all'amministrazione della società compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione può compiere ogni necessaria operazione presso l'Amministrazione finanziaria, la tesoreria, le banche, gli istituti di credito e presso qualsiasi Ente pubblico e privato.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione del GAL si applicano le disposizioni contenute nell'art. 78, comma 2, del Decreto Legislativo n.

267/2000 "Testo unico degli Enti Locali". Il comportamento dei componenti del CdA del GAL, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio della buona amministrazione. I componenti del CdA del GAL devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e del "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione", par. 3.4 approvato con D.G.R. 38/2014, i componenti del Consiglio di Amministrazione dei GAL che presentano le proposte di PSL dovranno comunicare, al momento della presentazione della proposta di PSL, attraverso dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sussistenza di eventuali vincoli di parentela o affinità con dirigenti e dipendenti in posizione di responsabilità all'interno della Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca o di altre Direzioni coinvolte, per le proprie competenze, nella valutazione dei PSL. Nel caso di Enti pubblici e società tale verifica deve essere effettuata anche tra i dipendenti, collaboratori, soci e, amministratori. In assenza di tali specifiche comunicazioni si intenderà confermata l'insussistenza dei suddetti vincoli di parentela e affinità

Articolo 10 (Revisori dei Conti)

Nella prima riunione l'Assemblea elegge il Revisore dei Conti, con votazione a scrutinio segreto con possibilità di una sola preferenza e con la maggioranza qualificata dei 2/3 nominerà il Revisore dei Conti.

Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra i membri dell'Ordine dei Revisori
Il Revisore dei Conti controlla l'Amministrazione della Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza dei libri e delle scritture contabili.

Il Revisore dura in carica tre anni è rieleggibile.

Il compenso del Revisore è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e per tutta la durata della carica, attenendosi a quanto previsto per gli EE.LL. fermo restando che l'importo non potrà essere superiore a quanto previsto per un E.L. il cui numero di abitanti è pari alla media aritmetica della somma degli abitanti dei Comuni soci del G.A.L.

Articolo 11 (Il Responsabile Amministrativo e Finanziario)



La gestione tecnica ed operativa dell'Associazione sarà effettuata da un Responsabile Amministrativo Finanziario nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, con votazione a scrutinio segreto con possibilità di una sola preferenza e con la maggioranza qualificata dei 2/3 individua il Responsabile Amministrativo e Finanziario (R.A.F.); la scelta deve avvenire tra professionisti in possesso di adeguato titolo di studio, con provata conoscenza ed esperienza delle procedure connesse alla gestione di fondi pubblici e della disciplina che regola la gestione delle risorse finanziarie comunitarie.

L'attività di Responsabile Amministrativo è incompatibile con le funzioni di istruttoria e controllo dei progetti ed il ruolo è incompatibile con ogni incarico politico di natura elettiva.

La nomina dovrà essere ratificata dall'Assemblea così come previsto dall'art. 7 del presente Statuto.

Al Responsabile amministrativo e finanziario spettano tutte le funzioni inerenti l'attuazione dei programmi, piani e progetti esecutivi, una volta approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile amministrativo e finanziario, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, emette mandati di pagamento congiuntamente al Presidente; egli coordina le attività svolte dal personale operativo e da strutture di consulenza esterne.

Il Responsabile amministrativo e finanziario è responsabile del monitoraggio sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dei progetti.

Articolo 12 (Il Direttore Tecnico)

Il Consiglio di Amministrazione, con votazione a scrutinio segreto con possibilità di una sola preferenza e con la maggioranza qualificata dei 2/3 individua il Direttore Tecnico; la scelta deve avvenire tra professionisti in possesso di adeguato titolo di studio, con provata conoscenza ed esperienza delle procedure connesse alla gestione di fondi pubblici e della disciplina che regola la gestione delle risorse finanziarie comunitarie.

L'attività di Direttore Tecnico è incompatibile con le funzioni di istruttoria e controllo dei progetti ed il ruolo è incompatibile con ogni incarico politico di natura elettiva.

La nomina dovrà essere ratificata dall'Assemblea così come previsto dall'art. 7 del presente Statuto.

Il Direttore Tecnico assicura la gestione ed il coordinamento della struttura operativa del GAL. In particolare:

- predisposizione dei bandi relativi alle misure previste dal PSL ed in generale di tutti i bandi emessi dal GAL;
- la definizione delle procedure per la presentazione, selezione ed il controllo delle domande;
- attività di monitoraggio;
- predisposizione delle relazioni annuali sullo stato di avanzamento del PSL
- informazione e pubblicità del PSL

Articolo 13 (Esercizio sociale e bilancio)

~~L'esercizio sociale~~ va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo. Il bilancio, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione, deve essere esposto nella sede sociale affinché i Soci ne possano prendere visione. In caso di esplicita richiesta da parte di un socio il Consiglio di Amministrazione potrà inviarne copia presso la sede legale del socio richiedente. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.


L'eventuale avanzo di gestione verrà accantonato nel patrimonio sociale salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. E' vietata la distribuzione di utili agli associati sotto qualsiasi forma.

Entro i tre mesi immediatamente precedenti alla chiusura dell'esercizio in corso il Consiglio di Amministrazione, nel caso non sia stato già presentato un piano pluriennale, propone all'Assemblea il programma di attività per l'esercizio successivo, accompagnato da un preventivo finanziario, nel quale deve essere schematicamente indicata l'attività economica del futuro esercizio.

Articolo 14 (Servizio di Tesoreria)

Il servizio di tesoreria dovrà essere gestito da una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385.

Al servizio di tesoreria compete la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese dell'Associazione ed il trasferimento delle risorse finanziarie ai beneficiari dei singoli interventi previsti dal PSL.



Il tesoriere effettua i pagamenti esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) emessi dall'Associazione su moduli appositamente predisposti firmati congiuntamente dal Presidente e dal Responsabile amministrativo e finanziario.

Il servizio di tesoreria dovrà prevedere almeno due conto correnti distinti:

- uno da utilizzare esclusivamente per l'accredito delle risorse da parte della Regione e per il pagamento dei beneficiari relativamente alla quota di finanziamento a carico del Programma di Sviluppo locale (PSL) del GAL;
- uno per ogni altro tipo di operazione svolta dal GAL.

Articolo 15 (emolumenti)

Per i componenti degli Organi del G.A.L. (Assemblea, Consiglio di ~~Amministrazione~~, Presidente) non sono previsti emolumenti e/o indennità; è previsto, altresì, il rimborso delle spese vive sostenute e documentate nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni, ai sensi della normativa vigente ed in particolare da quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del D.L. 31/05/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30/07/2010 n° 122.

Ai componenti della struttura tecnica del G.A.L. e del personale di supporto ed in generale a tutto il personale che il GAL impiegherà ad ogni titolo per l'attuazione del P.S.L. finanziato nell'ambito del P.S.R. 2014 – 2020 si applicherà quanto previsto dal C.C.N.EE.LL. e comunque, la determinazione degli emolumenti, indennità e quanto altro deve essere precedentemente deliberata dall'Assemblea.

Al fine di assicurare quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) 13030/2013 in tema di trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interesse, il G.A.L. provvederà a:

- impiegare tutto il personale nel rispetto del principio della separazione delle funzioni e della prevenzione dell'insorgenza di conflitti di interesse;
- provvedere affinché tutto il personale che opera nel G.A.L. non assuma altri incarichi, a qualsiasi titolo, riguardanti la progettazione o l'attuazione di operazioni finanziate con il relativo P.S.L.;

L'Associazione prima di procedere alla selezione di personale o all'attivazione di contratti di consulenza, deve verificare la possibilità di avvalersi di personale distaccato o comandato dai Comuni aderenti al GAL

ed in generale il G.A.L. deve tendere a ricercare con i Comuni associati ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. Il Consiglio di Amministrazione del G.A.L può, a tal fine, proporre ai Comuni associati di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale.

Articolo 16 (Regolamento interno)

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un apposito regolamento da intendersi come parte integrante e sostanziale del presente statuto ed esso viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea.

Articolo 17 (Clausola arbitrale)


Ogni controversia nascente dal presente statuto sarà devoluta ad un Consiglio Arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato da ciascuna parte litigante, ed il terzo, che presiede il Collegio, dai primi due se d'accordo, oppure dal Presidente del Tribunale di Frosinone, adito dalla parte più diligente. Per il funzionario del Collegio si applicano le norme del Codice di Procedura Civile sull'Arbitrato irrituale.

Articolo 18 (Richiami alla legislazione sulle Associazioni)

Per quanto non è regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni legislative di cui al T.U.EE.LL. (D.Lgs. 267/2000) e quanto altro previsto dal C.C. agli art. 14 e seguenti del Codice Civile relativi alle Associazioni.

Firmato: Roberto Simonelli

- " Filippo Capogna
- " Galli Marco
- " Gianpio Sarracco
- " Ciccone Tommaso
- " Forte Giampiero
- " Fabrizio De Santis nella qualità



" Cestra Augusto

" Cipolla Gabriele

" Fabrizio Neglia

" Claudia Cecilia

" Giulio Sacchetti

" Marcello Mastroianni

" Enzo Carlevale

" Annamaria Ortolan notaio